

EDILIZIA E AMBIENTE

Energia «verde». Il Dm 23 giugno rivede l'accesso ai benefici per gli impianti non fotovoltaici

# Rinnovabili, nuovo calcolo per il contatore dei bonus

**Nel plafond annuo di 5,8 miliardi soltanto incentivi versati o da erogare**

ACURADI

Stefania Gorgoglione

Con l'arrivo del decreto ministeriale sull'incentivazione degli impianti a fonte di energia rinnovabile, diversi dal fotovoltaico, è stato colmato un vuoto normativo che per molti mesi ha lasciato nell'incertezza gli operatori del settore.

Firmato dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda il 23 giugno scorso, il Dm è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno ed è entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento si applica alla produzione di energia elettrica da impianti eolici, idroelettrici, solari termodinamici, o alimentati a biomassa, biogas o bioliquidi sostenibili; e disciplina incentivi che possono essere richiesti per impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati e oggetto di interventi di potenziamento o di rifacimento.

## L'accesso diretto

Le regole per ottenere i nuovi bonus ricalcano il precedente decreto del 2012. Hanno dunque accesso diretto agli incentivi gli impianti di piccole dimensioni: quelli eolici di potenza fino a 60 kW, idroelettrici fino a 250 kW, alimentati a biomassa fino a 200 kW, solari termodinamici e alimentati a biogas fino a 100 kW.

Queste soglie di potenza sono raddoppiate per gli impianti realizzati dalla Pa.

## Il registro e le aste

Confermati anche i meccanismi dei registri e delle aste. Fino a 5 MW di potenza, gli impianti devono infatti risultare iscritti in posizione utile nei registri informatici del Gse; oltre quella soglia, l'accesso alle agevolazioni è invece regolato da aste competitive al ribasso.

Il primo bando per il registro e per le aste è atteso il 20 agosto prossimo. Dopo dieci giorni si aprirà la finestra temporale per lo svolgimento delle procedure, che avrà una durata di 60 giorni per l'iscrizione al registro e 90 giorni per la partecipazione all'asta pubblica telematica.

A tal proposito, lo scorso 15 luglio il Gse (Gestore dei servizi energetici) ha pubblicato sul sito le nuove procedure applicative, con le regole per l'iscrizione ai registri (anche per i rifacimenti) e per la partecipazione alle aste; nonché le modalità di calcolo (e di richiesta) degli incentivi e degli eventuali premi, oltre ai principi per lo svolgimento dei controlli sugli impianti.

## Periodo di validità

Il nuovo decreto ha comunque un periodo di applicabilità relativamente breve, e cesserà a partire dal trentesimo giorno successivo al 1° dicembre 2016 per tutti gli impianti, ad eccezione di quelli di dimensioni ridotte - che accedono cioè direttamente agli incentivi - per i quali i 30 giorni si contano a cominciare dal 1° dicembre 2017.

Occorre però tenere sempre sotto controllo il contatore Gse sul costo indicativo annuo degli incentivi: raggiunto l'importo di 5,8 miliardi di euro annui il decreto cesserà in ogni caso di applicarsi. Questo costo-limite è calcolato considerando la somma degli incentivi riconosciuti a tutti

gli impianti, in attuazione sia del nuovo Dm che dei provvedimenti precedenti. Al 31 maggio 2016, il contatore del Gse segnava 5,533,6 miliardi di euro: ne restano quindi 246,4 milioni.

Il decreto rivede tuttavia la metodologia di calcolo del costo indicativo annuo degli incentivi. Rientreranno dunque nel computo solo gli incentivi già riconosciuti agli impianti ammessi a registro, ovvero vincitori dell'asta, a cui si aggiungerà un importo stimato per gli impianti ad accesso diretto, basato sui dati storici a disposizione del Gse.

Prendere in considerazione solo gli incentivi effettivamente erogati o da erogare - anziché fare il calcolo sulla base delle richieste che frequentemente non vanno a

buon fine - consente quindi una stima più realistica dei costi, e comporta un rallentamento del contatore stesso.

## Il "vecchio" decreto

Il "vecchio" Dm 6 luglio 2012 continua però a trovare applicazione per gli impianti entrati in esercizio tra il 31 maggio e il 29 giugno 2016, purché presentino domanda di accesso diretto entro 30 giorni dalla data di esercizio; e per gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie delle procedure d'asta e registro svolte secondo il decreto del 2012, per i quali non siano decorsi i termini per l'entrata in esercizio.

Beneficiano inoltre delle tariffe incentivanti e dei premi del precedente Dm 2012 pure gli impianti che presentano richiesta di accesso diretto ex Dm 23 giugno 2016 o che risultano ammessi in posizione utile ai registri, se vanno in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto. Mentre gli impianti che, pur essendo iscritti in posizione utile ai registri ex Dm 2012, non sono stati realizzati entro i termini previsti, possono accedere agli incentivi del Dm 2016 decurtati del 6% (gli importi "base" delle nuove tariffe sono tuttavia già inferiori rispetto al precedente regime).

## Vendita dell'energia

Quanto alla valorizzazione dell'energia prodotta, il Gse può ritirare quest'ultima (ma il responsabile resta libero di venderla in autonomia) applicando una tariffa omnicomprensiva se l'impianto è fino a 500 kW di potenza. Oltre quel valore, l'energia resta invece nella disponibilità del produttore, che può quindi ottenere solo l'incentivo stabilito dal decreto.



## Costo indicativo annuo

● Il costo indicativo annuo è la somma degli incentivi complessivamente riconosciuti (in attuazione del Dm 23 giugno 2016 e dei precedenti provvedimenti) agli impianti alimentati da fonte rinnovabile, diversi dal fotovoltaico. Il costo è calcolato con le modalità previste dal nuovo decreto e non deve superare i 5,8 miliardi di euro annui. Al raggiungimento di questa cifra-limite, il decreto cesserà di applicarsi, previa delibera dell'Autorità per l'energia.

## I contenuti del decreto 2016

### GLI IMPIANTI AGEVOLATI



Il decreto ministeriale del 23 giugno 2016 disciplina l'incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile, **diversi dal fotovoltaico**.

Il Dm è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il provvedimento si applica alla produzione di energia elettrica da impianti **eolici, idroelettrici, solari termodinamici**, o alimentati a **biomassa, biogas o bioliquidi** sostenibili.

Gli incentivi possono essere richiesti per impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati e oggetto di interventi di potenziamento o di rifacimento

### I MECCANISMI DI ACCESSO



Hanno **accesso diretto** agli incentivi gli impianti di piccole dimensioni: quelli eolici di potenza fino a 60 kW, idroelettrici fino a 250 kW, alimentati a biomassa fino a 200 kW, solari termodinamici e alimentati a biogas fino a 100 kW. Le soglie sono raddoppiate per gli impianti realizzati da amministrazioni pubbliche.

Gli impianti fino a 5 MW devono invece risultare iscritti in posizione utile nei **registri informatici** del Gse.

Mentre per gli impianti che superano i 5 MW di potenza, l'accesso alle agevolazioni è regolato da **aste competitive al ribasso**

### I BANDI E LE PROCEDURE



Il primo bando per il registro e per le aste è atteso entro il prossimo 20 agosto. Dopo dieci giorni si aprirà quindi la finestra temporale per lo svolgimento delle procedure, che durerà 60 giorni, per **l'iscrizione al registro** e 90 giorni per **la partecipazione all'asta pubblica** telematica.

Lo scorso 15 luglio il Gse ha pubblicato sul sito le nuove **procedure applicative**, con le regole per l'iscrizione ai registri (anche per i rifacimenti) e per la partecipazione alle aste. Sono indicate anche le **modalità di calcolo** (e di richiesta) degli incentivi e degli eventuali premi, oltre ai principi per lo svolgimento dei controlli sugli impianti

### LE RISORSE E LE SCADENZE



La disciplina del Dm 23 giugno cesserà di applicarsi a partire dal trentesimo giorno successivo al **1° dicembre 2016**. Ma per gli impianti di dimensioni ridotte (quelli che accedono direttamente agli incentivi) i 30 giorni si contano a cominciare dal **1° dicembre 2017**.

Una volta raggiunto il limite d'importo annuo complessivo previsto per i bonus (**5,8 miliardi di euro**), tuttavia, il nuovo decreto smetterà in ogni caso di applicarsi. Sul sito del Gse è presente il **contatore del costo indicativo cumulato** annuo degli incentivi. Al 31 maggio scorso, il contatore segnava 5.553,6 miliardi di euro